

## REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DELLE FRAZIONI

### Art.1

L'Amministrazione Comunale di Volterra, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di favorire la partecipazione anche dei cittadini delle frazioni alla programmazione dei propri interventi, si avvale delle Consulte Comunali delle Frazioni, istituite ai sensi del successivo articolo 2.

### Art. 2

L'Amministrazione Comunale si impegna ad istituire una Consulta presso ciascuna Frazione o comunque ove sia particolarmente significativa per la vita delle nostre piccole comunità.

### Art.3

Ciascuna Consulta Comunale della Frazione è costituita con atto deliberativo del Consiglio Comunale ed è composta da:

- Assessore o Consigliere Delegato alla frazione, che la presiede;
- N.1 rappresentante di ciascuna associazione iscritta all'Albo Comunale, con sede nel territorio della Frazione;
- N. 1 rappresentante delle Scuole presenti nel territorio di riferimento;
- I componenti della Commissione Pari Opportunità, residenti nella Frazione;

Fanno parte di diritto della Consulta delle Frazioni i Consiglieri Comunali residenti nella Frazione.

### Art.4

Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei membri di ciascuna Consulta sulla base delle indicazioni che dovranno pervenire dagli enti ed associazioni coinvolte e dalla scuola.

### Art.5

I membri della Consulta della Frazione decadono con la scadenza della legislatura comunale. Il Consiglio Comunale provvede al rinnovo di ciascuna Consulta con le modalità di cui all'art.2 entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

### Art.6

L'Assessore Comunale o il Consigliere Delegato alle Frazioni svolge funzione di Presidente di ciascuna Consulta e può avvalersi della collaborazione di un eventuale Comitato di Coordinamento, composto da n.3 rappresentanti nominati dalla Consulta stessa.

Ogni qualvolta sia ritenuto utile il Presidente può far partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti di amministrazioni, enti, categorie e società interessati ai problemi in discussione.

### Art.7

La Consulta è convocata, tramite gli uffici comunali di riferimento, dal Presidente mediante lettera, contenente l'ordine del giorno ed inviata almeno 5 giorni prima della data della riunione.

In via d'urgenza può essere convocata anche telefonicamente o a mezzo e-mail.

La Consulta si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei suoi componenti ed in seconda convocazione, trascorsi 30 minuti, con qualunque numero.

E' convocata almeno una volta all'anno per la programmazione comunale e quando se ne verifichi la necessità su richiesta del Presidente o di 1/3 dei membri.

#### Art.8

In caso di tre assenze consecutive di un componente della Consulta, questi verrà dichiarato decaduto e si procederà alla sua sostituzione.

Qualora un componente della Consulta sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare per l'occasione altro rappresentante del proprio ente.

#### Art.9

La Consulta Comunale della Frazione ha i seguenti compiti:

- a) esprimere parere sugli atti della programmazione comunale, formulando proposte concernenti il proprio territorio;
- b) curare e promuovere iniziative ed attività di informazione nell'ambito della programmazione comunale;
- c) formulare alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale proposte per provvedimenti ed iniziative, da adottare per la tutela e la salvaguardia anche delle piccole realtà comunali;
- d) agire in collegamento con eventuali consulte anche di altri comuni, con la Provincia di Pisa e la Regione Toscana;
- e) proporre indicazioni sull'utilizzazione delle strutture comunali, scolastiche o comunque di pubblica utilità presenti nella frazione.

#### Art.10

La Consulta si avvarrà di uno specifico spazio pubblico di affissione, per tutte le comunicazioni che la stessa vorrà rivolgere alla popolazione.